COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 263
Data di registrazione 26/11/2026

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI/BICCHIERI DI VETRO E LATTINE – DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI-BOTTI- SPRAY URTICANTE ED ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE

IL SINDACO

PREMESSO che da venerdì 27 novembre 2026 a domenica 03 gennaio 2027 si svolgeranno i mercatini di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II, iniziative in Piazza Vittoria e il 31 dicembre 2026 nel piazzale denominato "Baden Powell" si svolgerà la manifestazione denominata "Festa dell'ultimo dell'anno", che prevedono trattenimenti musicali e manifestazioni pirotecniche;
RICHIAMATO l'art**. 7** c. 1 lettera r del vigente regolamento di Polizia Urbana vieta su tutto il territorio comunale di far esplodere mortaretti o petardi di qualsiasi tipo;
PRECISATO che ogni anno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi di vario genere ivi comprese le lanterne cinesi;
TENUTO CONTO che tale condotta può rappresentare, per imperizia all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in particolar modo per i minori a cui deve essere riservata una speciale tutela;
ATTESO che è prevista la partecipazione di numerosi spettatori, considerata la notorietà degli eventi e delle manifestazioni.
PRESO ATTO che nelle aree sopraindicate l'introduzione, la vendita ed il consumo di bevande in contenitori vari diversi dalla carta o plastica può generare l'abbandono su suolo pubblico di tali contenitori (bottiglie, lattine ect.) che facilmente possono essere ridotti in frantumi, risultando pertanto pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
CONSIDERATO che le zone sono interessate dalla presenza di pubblici esercizi;
RILEVATO che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergono esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione della somministrazione e vendita di bevande;
RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, di disciplinare la vendita di bevande nonché di vietare l'introduzione nelle aree in oggetto di petardi, spray urticante, lanterne cinesi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Vice Comandante della Polizia Locale;
VISTI
l'art.54 del D.lgs. 18.08.2000 nr.267;
R.D. 18.06.1931 nr.773 – T.U.L.P.S.;
la Legge nr.689/1981;
lo Statuto Comunale;
la Legge 18.04.2017 nr.48 conversione del Decreto-legge 20.02.2017 nr.14;
Legge 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico");
L'art.7 comma 1 lettera r) del Regolamento di Polizia Urbana;
Fatta salva l'applicazione delle norme sopra richiamate,

ORDINA

1) Dal giorno 27.11.2026 al giorno 03.01.2027 in piazza Vittorio Emanuele II e sino al 17/01/2027 in piazza Vittoria;

- **il divieto di introduzione di bottiglie/bicchieri in vetro, lattine ed altri contenitori simili;**
- **il divieto di introduzione ed utilizzo di petardi, botti, spray urticanti, lanterne cinesi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi ivi;**

2) dalle ore 14:00 del 31/12/2026 alle ore 06:00 del 01/01/2027 (in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro e Capodanno) nel tratto di centro storico compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Carmine:

- **il divieto di introduzione di bottiglie/bicchieri in vetro, lattine ed altri contenitori simili;**
- **il divieto di introduzione ed utilizzo di petardi, botti, spray urticanti, lanterne cinesi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi ivi;**

DISPONE

La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale intitolato "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".
La violazione dell'art. 7 comma 1 lett. r del Regolamento di Polizia Urbana prevede una sanzione amministrativa pari ad €. 300,00 (trecento euro).

DEMANDA

- agli Organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;
- al Comando Polizia Locale la comunicazione della presente Ordinanza agli Organi di Polizia ed alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto del presente atto;
- comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura- di Brescia;
- adeguata pubblicità e pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Salò.

Avverso alla presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Signor PREFETTO di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Salò;
- ricorso al T.A.R. Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Salò;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per solo motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Salò.

Il sindaco
CAGNINI FRANCESCO / INFOCAMERE S.C.P.A.